



# COMUNE DI IGLESIAS

*Provincia Sud Sardegna*

---

## ORDINANZA DEL SINDACO

**Numero 38 del 20/03/2020**

Settore Staff

Oggetto:

---

D.P.C.M 11.03.2020. Emergenza da COVID -19. Provvedimenti.

---

---

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 20/03/2020 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

---

## IL SINDACO

Visti

- 1) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020 ed avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- 2) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'08.03.2020 ed avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”*;
- 3) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 dell'09.03.2020 ed avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

preso atto di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del suddetto D.P.C.M 9 marzo 2020 con riferimento all'estensione, all'intero territorio nazionale, delle misure previste all'articolo 1 del D.P.C.M dell'08.03.2020 e, in particolare, di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto che testualmente recita: *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*;

viste le ordinanze n. 4 dell'8 marzo 2020 e n. 5 del 09 marzo 2020, emesse in materia di sanità pubblica dal Presidente della Regione Sardegna, riguardanti misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019 nel territorio regionale della Sardegna, nonché la nota esplicativa dell'ordinanza n. 5/2020, emanata dal Presidente della Regione Sardegna con nota, prot. 2593 del 10.03.2020;

viste, altresì, le ulteriori ordinanze numeri 6, 7, 8 e 9/2020, emesse in materia di sanità pubblica dal Presidente della Regione Sardegna, riguardanti misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID –19;

dato atto dell'evolversi della situazione contingente, a livello nazionale e regionale, nonché locale;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11.03.2020 ed avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione

straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020 in materia di “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1*”;

preso atto di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del suddetto D.P.C.M 11 marzo 2020 con riferimento all'intero territorio nazionale e, in particolare, di quanto previsto negli allegati 1 e 2 al citato decreto in materia rispettivamente di “*commercio al dettaglio*” e “*servizi per la persona*”;

preso atto altresì della vigenza di obblighi e divieti più stringenti previsti con il suddetto D.P.C.M 11 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale;

tenuto conto dei principi generali vigenti in tutto il territorio nazionale con riferimento alla emergenza epidemiologica da COVID- 19 ed in particolare, fra l'altro: a) il divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; b) il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

verificato che sono stati riscontrati, presso i luoghi in cui, in Città e Frazioni, sono posizionate rivendite di generi di monopolio (es: tabaccherie e bar aperti per legge), ripetuti accessi da parte dell'utenza, a qualsiasi ora del mattino e del pomeriggio, effettuate per esigenze non strettamente necessarie (ad esempio per l'utilizzo di *slot machines* e simili), non conformi alle restrizioni di cui ai decreti governativi vigenti, che comportano:

- 1) una difficile gestione degli accessi da parte dei titolari, con conseguente esposizione al rischio per i titolari stessi e per il personale impiegato all'interno dell'esercizio;

- 2) la conseguenza del permanere di gruppi di persone sia dentro che fuori la rivendita; riscontrato, pertanto, che la suddetta situazione non consente di rispettare le restrizioni attualmente imposte dalle normative vigenti e, soprattutto, l'obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro in quanto si creano assembramenti pericolosi per la salute pubblica;

preso atto che le rivendite di generi di monopolio sono regolate da disposizioni speciali ed in particolare, in materia di riposo festivo delle rivendite, disciplina della chiusura per ferie e dell'orario di apertura e chiusura delle stesse, dall'articolo 1 della legge 14.11.1967, n. 1095, come sostituito dall'articolo 17 della legge 8 agosto 1977, n. 556, in forza del quale l'orario giornaliero delle rivendite è determinato dal Capo dell'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorità comunale e della categoria, nonché dall'articolo 71 del DPR 14 ottobre 1958, n. 1074 e ss.mm.ii;

rilevato che, nel caso di specie (e precisamente: rivendite di generi di monopolio in cui sono presenti *slot machines* e simili), si ravvisa l'opportunità e l'urgenza di porre in essere misure, in linea con le priorità indicate nei decreti governativi, idonee ad evitare lo spostamento delle persone all'interno del Comune che non siano motivate dalle esigenze strettamente necessarie ai casi richiamati, assicurando la continuità del servizio indispensabile, ma prevedendo nel contempo, nelle rivendite nei cui locali siano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, l'obbligo

della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro e non;

richiamato altresì l'articolo 1, n. 1) del D.P.C.M 11 marzo 2020 citato, ove si dispone che *“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1) (omissis..)”*, significando che restano aperte le edicole, le tabaccherie, le farmacie, le parafarmacie e che comunque deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro;

dato atto che la disposizione sopra richiamata non menziona la possibilità di consentire lo svolgimento delle attività di gioco lecito;

richiamata a tal proposito la direttiva emanata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di Monopolio, nella quale si richiede il blocco delle *slot machines* e la disattivazione di *monitor* e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

ritenuto, pertanto, a titolo precauzionale, con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020, in Città e Frazioni, di stabilire, per le rivendite di generi di monopolio nei cui locali siano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro e non;

ritenuto, inoltre, a titolo precauzionale, con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020, in Città e Frazioni, posto che sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, disciplinare nei confronti delle persone, in maniera più rigorosa, le modalità di spostamento dalla propria residenza, dimora o domicilio con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) animali domestici: espletamento dei loro bisogni fisiologici, esclusivamente ad una distanza massima di 250 metri dal portone di ingresso della propria abitazione o della struttura condominiale nella quale è inserita e, in ogni caso, con il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro da un eventuale altro soggetto;
- b) pratica sportiva e attività motoria all'aperto in luoghi pubblici (intendendo per esse anche le semplici passeggiate): solo e soltanto con riferimento a quelle persone che ne hanno assoluta necessità, per motivate e documentate esigenze mediche e di cura legate a particolari patologie; le citate necessità di cura devono essere auto - dichiarate nel modulo da presentare alle autorità competenti in caso di controllo in strada; in ogni caso, con il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro da un eventuale altro soggetto;
- c) numero di soggetti che per nucleo familiare esce dalla propria residenza, dimora o domicilio per il disbrigo delle incombenze necessarie consentite: obbligo che ad occuparsene sia una sola persona per nucleo familiare che abita nella stessa casa (n. 1 uscita, n. 1 persona); sono fatte salve le necessità delle persone anziane che vivono da sole e che devono essere accompagnate, le quali hanno anche disposizione il

servizio di assistenza predisposto dal Comune e, in ogni caso, sono fatte salve le necessità documentate riferite a persone che oggettivamente non possono uscire sole per le attività indispensabili consentite;

ritenuto inoltre, per tutte le motivazioni già sopra richiamate, di disporre la chiusura dell'apertura al pubblico dell'ecocentro comunale;

considerato inoltre il momento delicato che il Comune di Iglesias sta vivendo, stante anche il fatto che è stato acclarato in Città un caso di contagio da COVID-19 con conseguenza - anche - di numerose persone collocate in quarantena;

visto l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i (T.U.E.L.);

visto l'articolo 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

*per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa*

### **ORDINA**

*che, al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione da COVID-19, contenute nel D.P.C.M dell'08.03.2020 (così come richiamate dal D.P.C.M del 09.03.2020), e nel D.P.C.M dell'11.03.2020 e fatta salva la loro integrale applicazione, a specificazione di quanto si rende necessario per il Comune di Iglesias:*

- che le rivendite di generi di monopolio in attività nel territorio del Comune di Iglesias (comprese le Frazioni), nei cui locali siano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito (es: tabaccherie e bar aperti per legge), sospendano immediatamente tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro e non;

- è consentito spostarsi, in Città e Frazioni, dalla propria residenza, dimora o domicilio, per permettere agli animali domestici l'espletamento dei loro bisogni fisiologici esclusivamente ad una distanza massima di 250 metri dal portone di ingresso della propria abitazione o della struttura condominiale nella quale è inserita e, in ogni caso, con il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro da un eventuale altro soggetto;

- è sospesa qualsiasi pratica sportiva e attività motoria all'aperto o in un luogo aperto al pubblico (divieto esteso anche alle semplici passeggiate), ad eccezione della attività motoria praticata da quelle persone che ne hanno assoluta necessità, per motivate e documentate esigenze mediche e di cura legate a particolari patologie; le citate necessità di cura devono essere auto - dichiarate nel modulo da presentare alle autorità competenti in caso di controllo in strada; in ogni caso, con il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro da un eventuale altro soggetto;

- è fatto obbligo che il numero di soggetti che, per nucleo familiare, esce dalla propria residenza, dimora o domicilio per il disbrigo delle incombenze necessarie consentite, sia pari ad una sola persona per nucleo familiare che abita nella stessa casa (n. 1 uscita n. 1 persona); sono fatte salve le necessità delle persone anziane che vivono da sole e che

devono essere accompagnate, le quali hanno anche disposizione il servizio di assistenza predisposto dal Comune e, in ogni caso, sono fatte salve le necessità documentate riferite a persone che oggettivamente non possono uscire sole per le attività indispensabili consentite;

- la chiusura dell'apertura al pubblico dell'ecocentro comunale.

### **AVVERTE**

che la presente ordinanza ha decorrenza **dalla data odierna e fino al 03 aprile 2020** compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni.

### **DISPONE**

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;
2. trasmessa
  - al Comando della Polizia Locale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
  - a tutti i Dirigenti comunali;
  - al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
  - al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali social).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

### **INFORMA**

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del

- provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

**Il Sindaco**

**Mauro Usai**

*Firmato digitalmente*